

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 ottobre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2022. Scioglimento del consiglio comunale di Vicoforte e nomina del commissario straordinario. (22A05879) Pag. 1	DECRETO 13 ottobre 2022. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 16 maggio 2022 e scadenza 15 giugno 2029, nona e decima tranche. (22A05909) Pag. 3
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2022. Scioglimento del consiglio comunale di Brembio e nomina del commissario straordinario. (22A05880) Pag. 1	DECRETO 13 ottobre 2022. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, ventiduesima e ventitreesima tranche. (22A05910) Pag. 4
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	
Ministero dell'economia e delle finanze	
DECRETO 10 ottobre 2022. Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani nelle giornate del 26 e del 27 settembre 2022. (22A05846) Pag. 2	DECRETO 13 ottobre 2022. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° marzo 2038, quarta e quinta tranche. (22A05911) Pag. 6
Ministero della cultura	
DECRETO 8 agosto 2022. Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'aree collinari dell'Agro romano settentrionale, site nel Comune di Fiumicino. (22A05817) Pag. 8	



MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 8 agosto 2022.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'aree colinari dell'Agro romano settentrionale, site nel Comune di Fiumicino.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2004 recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 137 del 6 luglio 2002»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni: «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2 luglio 2009 recante «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Vista la legge n. 71 del 24 giugno 2013 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo»;

Visto il d.d. 20 marzo 2015, a firma del segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con cui è stata istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio;

Visti gli atti e le connesse decisioni assunte in merito alle procedure di tutela architettonica, archeologica, storico-artistica, archivistica e paesaggistica dalla Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, così come contenute, redatte ed approvate nei verbali delle riunioni decisorie tenutesi nel periodo intercorrente tra il 28 aprile 2015 ed il 22 giugno 2022;

Visto il decreto del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia e belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;

Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (...)», e in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.

Visto il D.S.G. n. 204 del 21 aprile 2020 di conferimento al dott. Leonardo Nardella dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2 aprile 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il d.d. n. 39 del 4 marzo 2021 a firma del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, con cui è stata modificata la composizione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, in ottemperanza al decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 2021 recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», in vigore dal 30 settembre 2021;

Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Fiumicino n. 101 del 4 luglio 2019, recante la richiesta al MiC-DGABAP- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale di attivare la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1, dell'art. 136 del decreto legislativo 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni della porzione del Comune di Fiumicino meglio specificata nella successiva proposta;



Vista la proposta denominata «Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella» ai sensi degli articoli 136 comma 1, lettera *c*) e *d*) e 138 comma 3 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni», comunicata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale in data 29 novembre 2021 con note prott. nn. 11507 e 11508, assunte agli atti di questo ufficio con prott. numeri 8893 e 8918 del 30 novembre 2021, e trasmessa al Comune di Fiumicino con i relativi allegati in data 12 gennaio 2022, per l'affissione all'albo pretorio per i successivi novanta giorni;

Visto la tav. B23-373 del PTPR recante i beni di interesse paesaggistico-archeologico di cui all'elenco riportato nella relazione generale che è parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 1955 recepito dal PTPR come cd 058_090;

Acquisito il parere della Regione Lazio sulla proposta di vincolo *in itinere* in data 21 dicembre 2021, prot. n. 1061769, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del sopracitato Codice, congiuntamente alla proposta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale del 21 giugno 2022 prot. n. 8249, assunta agli atti con prot. 4745 del 21 giugno 2022;

Acquisite le osservazioni del Comune di Fiumicino in data 27 dicembre 2021, prot. 221085, recepite congiuntamente alla proposta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale del 21 giugno 2022 prot. n. 8249, assunta agli atti con prot. 4745 del 21 giugno 2022;

Acquisite le controdeduzioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale in data 29 dicembre 2021, prot. 12925, recepite congiuntamente alla proposta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale del 21 giugno 2022 prot. n. 8249, assunta agli atti con prot. 4745 del 21 giugno 2022;

Considerato che la citata Soprintendenza ha provveduto alla trasmissione per la pubblicazione sull'albo pretorio del comune interessato in data 12 gennaio 2022 e alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta sui seguenti quotidiani: «la Repubblica» del 25 gennaio 2022, «Il Messaggero» del 27 gennaio 2022, come previsto dall'art. 141, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le due osservazioni presentate da persone fisiche e giuridiche di diritto privato ai sensi dell'art. 139, comma 5 del medesimo Codice;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del 21 giugno 2022 prot. n. 8249, assunte agli atti con prot. 4745 del 21 giugno 2022, in merito alle osservazioni presentate che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo;

Vista la nota del segretariato regionale del 6 luglio 2022 prot. 5053 con la quale si comunicavano alla Direzione generale ABAP osservazioni in merito alla procedura in oggetto e si richiedeva la convocazione del Comitato tecnico scientifico per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *b*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, in sede di riunione decisoria convocata in via telematica dal 2 agosto 2022 al 4 agosto 2022 come da relativo verbale;

Visto il parere del predetto Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Codice, nel corso della seduta del 27 luglio 2022, di cui al verbale n. 16 del 5 agosto 2022, trasmesso dalla DG ABAP, Servizio V con nota dell'8 agosto 2022 prot. 29.478, assunto agli atti con prot. 6113 in pari data;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni riguardo a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricade interamente nel territorio del Comune di Fiumicino (RM) ed è contenuta nei seguenti confini:

- sul lato ovest segue il Fosso Cupino che dopo un brevissimo tratto coincide con il confine comunale e include le località Castel Campanile - Castellaccio, Pizzo del Prete - Le Macchiozze e Sughere - Quarticciolo;

- sul lato nord continua a seguire il confine comunale, che curva verso est e coincide in gran parte con il tracciato di via di Tragliatella passando in prossimità dell'omonimo borgo agricolo;

- sul lato est continua a seguire il confine comunale, piegando poi verso sud lungo il tracciato di via del Casale di Sant'Angelo, con cui coincide per lungo tratto, e quindi verso est lungo via di Tragliata, per poi procedere nuovamente verso sud lungo il corso del Rio Maggiore, affluente di destra del fiume Arrone, a ridosso della località Quarto di Tragliata;

- sul lato sud devia verso ovest fino ad arrivare all'incrocio con via del Casale di Sant'Angelo, proseguendo in direzione sud-ovest fino all'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Percorrendo lungo quest'ultima il limite piega in direzione nord-ovest per poi seguire il tracciato di via di Castel Campanile verso sud, per un breve tratto, e della SS1 via Aurelia nuovamente verso nordovest, fino a ricongiungersi con il Fosso Cupino;

Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unità planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 comma 1, lettera *c*) e *d*) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per i motivi indicati nella nota di avvio di codesto




procedimento da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale del 21 giugno 2022 prot. n. 8249, assunta agli atti con prot. 4745 del 21 giugno 2022:

«La proposta di vincolo denominata “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale” interessa un'area di circa 5.000 ettari compresa in gran parte tra il confine comunale (a ovest e a nord), via del Casale di Sant'Angelo e il Rio Maggiore (a est), l'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia e la via Aurelia (a sud). Tale porzione di territorio è attraversata longitudinalmente dai tracciati stradali di via di Castel Campanile e via del Casale di Sant'Angelo, che collegano la SS1 via Aurelia a sud a via di Tragliatella a nord. Il paesaggio è formato da un pianoro vulcanico caratterizzato, nella parte settentrionale, da rilievi collinari di modesta altimetria (150 m s.l.m.), che degradano dolcemente verso la piana di Maccarese (30 m s.l.m.), e da profonde incisioni in corrispondenza del fitto reticolo idrografico. L'area è attraversata dal Fosso delle Cascade con le sue ramificazioni e dal Fosso Tre Denari, mentre il Fosso Cupino e il Rio Maggiore, rispettivamente ad ovest e ad est dell'area di vincolo coincidono con il perimetro di confine. Gli alvei dei suddetti corsi d'acqua scorrono all'interno di forre profonde 40-50 m, con versanti fittamente vegetati, che rappresentano un elemento peculiare della morfologia dell'area in oggetto, oltre a costituire un rilevante aspetto caratteristico del paesaggio e dell'ambiente naturale. I terreni sono per la gran parte destinati a colture, prevalentemente seminativi e pascoli, sul territorio sono inoltre presenti, seppur con estensione limitata rispetto ai cereali, oliveti, vigneti, frutteti e prati avvicendati per l'alimentazione di bestiame, mentre lembi di zone boschive con specie mediterranee e caducifoglie sub-montane sopravvivono lungo i principali corsi d'acqua e lungo i fianchi scoscesi dei pianori collinari.

Nella tavola A del P.T.P.R. (F.373, tav. A23, elaborato 9) la quasi totalità di queste aree è identificata quale “paesaggio agrario di rilevante valore” e “paesaggio agrario di valore”, mentre estese frange di “paesaggio naturale” e “paesaggio naturale di continuità” insistono in corrispondenza dei corsi d'acqua. Il “paesaggio dell'insediamento storico diffuso” identifica un'area in Località Statua con i suoi casali, mentre molto piccole sono le parti di “paesaggio degli insediamenti urbani”, “paesaggio degli insediamenti in evoluzione” e “paesaggio naturale di continuità”.

Nella tavola B del P.T.P.R. (F.373, tav. B23, elaborato 10) l'area ricomprende i vincoli ricognitivi di piano “Aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie”, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004, relativi alla Valle del fiume Arrone e del Fosso di Santa Maria di Galeria (Allegato F1A - Tavola d) e alla Valle del Rio Palidoro e del Fosso delle Cascade (Allegato F1A - Tavola e). I vincoli archeologico-paesaggistici presenti sono costituiti da due antichi percorsi circa nord-sud, che fin da epoca preistorica collegano il litorale laziale con il distretto del lago di Bracciano, e dai resti degli insediamenti a carattere rustico lungo di questi. Per quanto concerne i vincoli già insistenti nell'area o ad essa limitrofi, tale proposta: a) si affianca con il lato sud-est al borgo di Torrimpietra già

vincolato con decreto ministeriale del 22 maggio 1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torrimpietra e Macchia della Signora in Comune di Roma”, recepito in P.T.P.R. come cd058_123; b) si affianca, in località Statua, al sito occupato dalla antica Statio della via Aurelia, ricordata dagli antichi Itinerari stradali con il nome di Ad Turres, vincolata con decreto ministeriale 15 aprile 1970; c) in località Casale del Castellaccio ricomprende un complesso archeologico, costituito da “una tagliata viaria con un annesso sistema di canalizzazione idrica, una contigua necropoli etrusca di tombe a camera e a fossa rimasta in uso fino alla media età repubblicana, una villa rustico-residenziale di epoca romana con apprestamenti produttivi, una fornace per la calce ricavata nel banco tufaceo in età proto-imperiale nonché un piccolo sepolcreto sviluppatosi lungo la strada tra il I e il II sec. d.C.”, sottoposto a vincolo archeologico con decreto ministeriale Rep. n. 65/2013 del 19 luglio 2013; d) in località Palidoro, parte dell'antica Tenuta di Torre in Pietra, ricomprende “[...] un complesso di giacimenti, ricchi di fauna fossile, di industria del Paleolitico superiore e di ceramica e sotto quello più alto di un livello del neolitico medio di alto interesse scientifico [...]”, vincolato con decreto ministeriale del 22 giugno 1955; e) in prossimità della sopradetta area ricomprende un complesso archeologico, costituito da “resti di una villa romana di età imperiale (I - II sec. a.C.) di cui sono visibili frammenti di muratura, una cisterna romana in *opus coementicium*, tegole, intonaci, pavimenti in cotto e a mosaico, marmi bianchi e colorati [...]”, vincolato con decreto ministeriale del 24 novembre 1972; f) a sud-ovest ricomprende la Pineta di Statua di cui al decreto ministeriale del 15 dicembre 1955, recepita in P.T.P.R. come ab058_090. L'area, per la maggior parte integra dal punto di vista ambientale-paesaggistico, è ricca di giacimenti culturali disseminati nell'intera estensione qui perimetrata, che comprendono preesistenze di epoca arcaica e romana e strutture architettoniche a carattere rurale che vanno dal tardo Medioevo ai primi del Novecento. Tutta l'area, inoltre, risulta attraversata da percorsi stradali, databili per la maggior parte all'età preromana e romana, ma riutilizzati in epoche storiche successive dal medioevo fino ai giorni nostri. La straordinaria rilevanza culturale e paesaggistica dell'area può essere articolata secondo tre componenti principali: - il tessuto archeologico diffuso, formato da siti databili dalla preistoria al medioevo, alcuni dei quali sono stati, come detto, già oggetto di vincoli puntuali imposti con decreto ministeriale diretto ai sensi della Parte seconda del Codice. Numerosi altri siti figurano come “beni puntuali” o “lineari” nel Piano territoriale paesistico della Regione Lazio (Tavola B23); - la permanenza della viabilità antica, che, seguendo le naturali linee di penetrazione verso l'interno ed il lago di Bracciano, caratterizza ancora oggi il tessuto insediativo, perpendicolarmente al tracciato della via Aurelia; - i casali rurali: la continuità dell'uso agricolo di questo territorio, documentato a partire da epoche remote sino ad oggi, ha comportato il mantenimento delle caratteristiche di bellezza ed armonia del paesaggio rurale. A riprova della vetustà dell'uso agricolo ininterrotto nel tempo va evidenziata, oltre alla presenza di edifici di origine romana e poi medievale, anche quella dei numerosi casali agricoli seicen-



teschi, ancora in perfetta leggibilità urbanistico-paesaggistica e la presenza di edifici per la conduzione agricola dei suoli di primo Novecento, riferibili alla grande bonifica agraria dell'Agro Romano. A testimonianza di quanto sopra descritto, si segnalano in particolare: - il Borgo di Tragliata, situato a nord-est dell'area oggetto di proposta, sorge in posizione prominente su di uno sperone di tufo. Le sue origini risalgono all'epoca etrusca e romana, e, di questo insediamento sono ancora visibili tratti di mura in blocchi e i caratteristici granai a imbuto. Il castello, eretto tra il IX e il X secolo, aveva una funzione di difesa e di avvistamento ed era collegato visivamente con altre torri circostanti, come la vicina Torre del Pascolaro; l'edificio fu trasformato nel XVII secolo in casale ad uso abitativo ed agricolo, e mantiene tuttora tale configurazione; - la località Pizzo del Prete, caratterizzata da numerosi insediamenti produttivi e abitativi cronologicamente collocabili dall'età arcaica (VII-VI sec. a.C.) all'età medievale: le fonti bibliografiche e d'archivio indicano la presenza di necropoli con tombe a camera, tagliate varie arcaiche, strade basolate, insediamenti produttivi e abitativi di epoca preistorica, etrusca, repubblicana, imperiale, altomedievale e medievale. Le presenze archeologiche più note della zona, localizzate su una castellina tufacea detta "Il Castellaccio", che si affaccia sulla valle di Pizzo del Prete, sono riferibili ai cospicui resti dell'abitato medievale di Castel Campanile (116), conosciuto con il nome di "Castrum Campanilis", che ebbe una frequentazione dall'XI ai primi anni del XV secolo - la menzione più antica risale al 1007, su una pergamena di S. Maria in via Lata, compare l'attestazione dell'esistenza di un *Fundus Campaninus*. Dell'abitato medievale si conservano numerose murature relative alle fortificazioni del XII e XIII secolo, alla Rocca e ad un edificio di culto; - il borgo agricolo di Tragliatella, la frazione più a settentrione del Comune di Fiumicino, dove l'Ente Maremma realizzò dal 1953 il piccolo borgo, sviluppato con pochi edifici posti intorno ad una piazza con la fontana, che conserva ancora i caratteri tipici delle architetture rurali postbelliche; - al centro dell'area oggetto di vincolo campeggia la medievale Torre del Pascolaro, che con i suoi 15 metri di altezza è posta su di un pianoro di forma allungata, abitato sin dall'età del Bronzo. La Torre, che compare per la prima volta documentata nell'IGM di Vienna, datata dal De Rossi al XIII sec. in base alla tecnica costruttiva in blocchetti irregolari di tufo, selce e frammenti marmorei, viene identificata con la torre denominata "Forte di San Giovanni" raffigurata nel Catasto Alessandrino. È evidente, pertanto, che le numerose emergenze monumentali e archeologiche attribuiscono al contesto territoriale in questione ulteriori valenze di carattere testimoniale in relazione alle forme di antropizzazione antica, le quali si coniugano mirabilmente con un paesaggio ancora integro. L'importanza dell'area dal punto di vista storico, archeologico e paesaggistico-naturalistico è rimarcata anche nella delibera del Comune di Fiumicino n. 101 del 4 luglio 2019 che, unitamente ad associazioni e comitati di cittadini, ritiene necessaria l'attivazione di un provvedimento finalizzato a preservare l'identità e le valenze di questi territori a nord del comune. Si ribadisce, infine, che l'area interessata dalla proposta appare complessivamente omogenea per valori paesaggistici, riferibili non soltan-

to ad aspetti naturali, ma bensì ad un connubio ormai consolidato nel tempo tra il costruito storico e l'ambiente naturale nel quale essi insistono, dove i fattori di rischio e di vulnerabilità sono stati finora molto limitati e hanno portato a raffigurare un quadro naturale quasi integro degno di essere tutelato, recuperato e valorizzato. L'apposizione del presente vincolo sull'area intende salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico che la caratterizza, al fine di tutelare un territorio altrimenti destinato a subire la pressante antropizzazione - aspetto già ampiamente evidente nei contermini territori di Anguillara Sabazia e Roma - nonché la modificazione e l'alterazione di tutte le componenti che definiscono e qualificano il contesto paesaggistico. È il caso, ad esempio, delle radicali mutazioni introdotte da opere talvolta foriere di importanti impatti, quali discariche o impianti fotovoltaici a terra areali di grandi dimensioni, opere che in relazione al caso specifico e alle peculiarità paesaggistiche sopra analizzate risulterebbero difficilmente riassorbibili, ancor più considerate le condizioni di visibilità e panoramicità che caratterizzano l'area. Per tutte queste motivazioni tale area presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibile.»

Decreta:


Le aree site nel Comune di Fiumicino (Rm), qualificate come «Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale», comprese nella proposta di dichiarazione e meglio indicate in premessa, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni e rimangono quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Nelle aree in questione è confermata l'attribuzione dei «paesaggi» individuati dal P.T.P.R., confermando e condividendo quanto già rappresentato nella Tavola A 23-373 del citato PTPR che, pertanto, non subisce modifiche essendo ritenuto congruo con i valori riconosciuti nella presente dichiarazione. L'area in oggetto risulta classificata in: «Paesaggio naturale», «Paesaggio naturale di continuità», «Paesaggio agrario di rilevante valore», «Paesaggio agrario di valore» e «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso»; molto piccole sono le aree di «Paesaggio agrario di continuità», di «Paesaggio degli insediamenti in evoluzione» e di «Paesaggio degli insediamenti urbani».

Per tutte le classificazioni, dunque, si conferma la validità del corpo normativo già previsto dal P.T.P.R. della Regione Lazio, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul BUR Lazio n. 56 del 10 giugno 2021, le cui norme sono integrate come di seguito riportato;

All'interno dell'intera area definita dal presente provvedimento è fatto divieto di:

- realizzare ulteriori nuove strade carrabili asfaltate ad alto scorrimento;
- eliminare le strade interpoderali e i tracciati viari secondari;



- alterare i caratteri e le soluzioni costruttive proprie degli alzati esterni e delle coperture dei casali censiti all'interno della Tavola 8, testimonianze rappresentative della storia del territorio e di quella dell'edilizia architettonica rurale dell'Agro Romano, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione. Dovranno, pertanto, essere mantenuti gli intonaci e tutte le soluzioni tecniche costruttive proprie dell'edilizia storica locale. È fatto divieto di sostituire gli intonaci con cappotti termici esterni e, per quanto concerne l'eventuale installazione di pannelli fotovoltaici, gli stessi dovranno essere integrati (incassati e non sovrapposti) al manto di copertura e scelti del tipo opaco, non riflettente e a celle colorate nella gradazione cromatica della stessa;

- rimuovere o distruggere gli antichi fontanili caratteristici del paesaggio rurale;

- eliminare le tradizionali recinzioni dei fondi e realizzare nuove recinzioni che interferiscano con la continuità visiva del paesaggio;

Nelle aree classificate come Paesaggio agrario di rilevante valore, Paesaggio agrario di valore e Paesaggio dell'insediamento storico diffuso di cui agli articoli 25, 26 e 32 delle Norme del P.T.P.R., è fatto divieto di:

- realizzare discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2003 e dal decreto legislativo n. 152/2006, compresi autodemolitori (*cf.*: punto 4.8, tabella B, di ciascun «Paesaggio»);

- installare impianti ad uso tecnologico (*cf.*: punti 6.2, 6.3 e 6.4 tabella B, di ciascun «Paesaggio»). Si specifica che, relativamente ai punti 6.3 e 6.4, si intendono impianti FER in generale: fotovoltaici, ivi compresi gli agro-voltaici, eolici, geotermici, impianti a biomasse-biogas e centrali termiche, così come classificati nelle Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile allegate al P.T.P.R. approvato nel 2021. È quindi fatto salvo quanto disposto ai punti 6.1, 6.5 e 6.6 qualora consentito dalle norme del P.T.P.R. e, comunque, previa valutazione, in sede di autorizzazione paesaggistica, della compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi, delle visuali, dei punti di vista e dei percorsi panoramici e dei valori riconosciuti nel contesto paesaggistico;

Nelle aree perimetrate nella Tav. B 23-373 del P.T.P.R. come di interesse archeologico (art. 134, comma 1, lettera b e c), di cui agli articoli 42 e 46 del PTPR è fatto divieto di:

- ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm, è subordinata al preventivo parere archeologico della Soprintendenza ai sensi degli articoli 42 e 46 delle Norme del P.T.P.R.;

- è fatto divieto di effettuare qualsiasi intervento teso a modificare l'aspetto esteriore e interno di ambienti ipogei, cunicoli e vie cave (tagliate).

Nelle aree perimetrate della Tav. C 23-373 del P.T.P.R. i beni appartenenti al patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del P.T.P.R. sono integrati con quelli riportati nell'Elaborato n. 13 - Proposta di modifica della Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni

strategiche del P.T.P.R., che è parte integrante del presente decreto. Le integrazioni hanno valore esclusivamente descrittivo e non prescrittivo,

Si conferma la validità, nell'ambito considerato del corpo normativo dell'intero corpo normativo del P.T.P.R. per quanto non modificato dal presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La documentazione ufficiale che fa parte del presente decreto comprende:

Elaborato n. 01 - Relazione generale;

Elaborato n. 02 - Descrizione dei confini - Individuazione del perimetro su fogli catastali: Comune di Fiumicino, fogli n. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161 parte, 162, 163, 300 parte, 302 parte, 306, 307 parte, 308 parte, 311 parte;

Elaborato n. 03 - Norme allegate al decreto di vincolo;

Elaborato n. 04 - Documentazione fotografica;

Elaborato n. 05 - Inquadramento territoriale su ortofoto;

Elaborato n. 06 - Individuazione e perimetrazione dell'area su C.T.R.;

Elaborato n. 07 - Perimetrazione dei fogli catastali su C.T.R.;

Elaborato n. 08 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su C.T.R.;

Elaborato n. 09 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola A: sistemi ed ambiti del paesaggio, del P.T.P.R.;

Elaborato n. 10 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B: beni paesaggistici, del P.T.P.R.;

Elaborato n. 11 - Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del P.T.P.R.;

Elaborato n. 12 - Proposta di modifica della Tavola B: beni paesaggistici, del P.T.P.R.;

Elaborato n. 13 - Proposta di modifica della Tavola C: beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del P.T.P.R.;

Elaborato n. 14 - Relazione istruttoria: Osservazioni e controdeduzioni;

Verbale DGABAP n. 16 del 5 agosto 2022. Seduta Comitato tecnico scientifico per il paesaggio del 27 luglio 2022.

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del MiC.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale provvederà alla trasmissione al Comune di Fiumicino (Rm) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune inte-



ressato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Presidente della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio.

Roma, 8 agosto 2022

*Il segretario regionale
Presidente della
Commissione regionale
per la tutela del patrimonio
del Lazio*
NARDELLA

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del segretariato regionale del MiC per il Lazio all'indirizzo <http://www.lazio.beniculturali.it/>, nella sezione Amministrazione Trasparente.

22A05817

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 27 luglio 2022.

Rilascio di licenza di giardino zoologico alla struttura Acquario e civica stazione idrobiologica di Milano.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, conver-

tito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e, in particolare, l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 73/2005;

Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 19079/PNM del 9 agosto 2018, presentata dal sig. Domenico Piraina, in qualità di direttore dell'«Acquario e civica stazione idrobiologica di Milano»;

Vista la nota prot. 11571/PNM del 22 maggio 2019 con la quale la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla struttura richiedente le criticità rilevate nel corso dell'ispezione operata il 7 maggio 2019;

Vista la nota 36/2 di prot. dell'11 gennaio 2022 con la quale il Raggruppamento Carabinieri Cites, a seguito di visita ispettiva del 14 dicembre 2021, comunica al Ministero della transizione ecologica l'avvenuta risoluzione da parte della struttura richiedente, delle criticità evidenziate;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata dal richiedente, alle indicazioni contenute nell'allegato 4 del decreto legislativo n. 73 del 2005;

Vista la nota prot. n. 13099/MATTM del 1° febbraio 2022 con la quale la Direzione generale del farmaco veterinario del Ministero della salute trasmette il parere positivo in merito alla risoluzione delle criticità come evidenziato nel verbale redatto dai Carabinieri Cites a seguito della visita ispettiva del 14 dicembre 2021;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal citato decreto legislativo n. 73 del 2005, ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso con nota dell'11 maggio 2022;

Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali espresso con nota del 23 maggio 2022;

Sentita la Conferenza unificata che si è espressa nella seduta dell'8 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, alla struttura «Acquario e civica stazione idrobiologica di Milano» ubicata in via Gerolamo Gadio n. 2 - 20121 Milano.

